



REGIONE SICILIANA
COMUNE DI CAMPOFELICE DI ROCCELLA
- Prov. Palermo -

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

COPIA

N. 49 del 30-12-22	OGGETTO: REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI PUBBLICHE DETENUTE DALL'ENTE. RICOGNIZIONE DELLE SOCIETÀ PARTECIPATE EX ART. 20 DEL D.LGS. 19 AGOSTO 2016 N. 175 AL 31.12.2022.
Riferim. Prop. N. 71 del 20-12-2022	

L'anno **duemilaventidue** del giorno **trenta** del mese di **dicembre** alle ore **18:00** e seguenti, nella Casa Comunale di Campofelice di Roccella, convocato dal Presidente, su determinazione dello stesso, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione **Ordinaria**, nelle persone dei Sigg.ri:

INGRAO GIUSEPPA	P	TORTORETI ESPOSITO ROSALBA	P
VENTURELLA ROSALIA	P	DI FRANCESCA CLAUDIO	P
GIARDINA GIULIO	P	PEDALINO GIUSEPPE	P
QUAGLIANA FRANCESCO	P	DI MAGGIO GIUSEPPE	P
VENTURELLA MIRYAM	A	DI MAGGIO ANTONELLA	P
PRINZI MATILDE	P	MARTORO ELENA MARIA	P

Presenti n. 11

Assenti n. 1

Assume la Presidenza il **PRESIDENTE** Sig. **Giardina Giulio**.
Partecipa il SEGRETARIO COMUNALE, Dott. **Gaglio Andrea**.

Si passa a trattare il punto n. 11 all'o.d.g. ad oggetto: "Revisione periodica delle partecipazioni pubbliche detenute dall'Ente. Ricognizione delle società partecipate ex art. 20 del D.lgs. 19 agosto 2016 n. 175 al 31.12.2022".

Il capogruppo Pedalino illustra la proposta di deliberazione.

Interviene il capogruppo Di Maggio G.. Evidenzia che poiché non ci sarebbe stata una vera e propria ricognizione delle partecipate, il proprio gruppo si astiene dal voto.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la proposta di deliberazione n. 71 del 20.12.2022 ad oggetto: "Revisione periodica delle partecipazioni pubbliche detenute dall'Ente. Ricognizione delle società partecipate ex art. 20 del D.lgs. 19 agosto 2016 n. 175 al 31.12.2022;

Visti i pareri favorevoli espressi sulla superiore proposta, ai sensi dell'art.1, lett.i) della L.R. n. 48/91, come sostituito dall'art.12 della L.R. n. 30 del 23.12.2000;

Visto il parere favorevole rilasciato dal Collegio dei Revisori dei Conti;

Con n. 7 voti favorevoli;

Con n. 4 astenuti (Di Maggio G., Di Maggio A., Prinzi M., Ingrao G.);

DELIBERA

Approvare la superiore proposta di deliberazione n. 71 del 20.12.2022 ad oggetto: "Revisione periodica delle partecipazioni pubbliche detenute dall'Ente. Ricognizione delle società partecipate ex art. 20 del D.lgs. 19 agosto 2016 n. 175 al 31.12.2022", che si allega alla presente per farne parte integrante e sostanziale.

Il Consiglio Comunale approva con n. 7 voti favorevoli e n. 4 astenuti (Di Maggio G., Di Maggio A., Prinzi M., Ingrao G.), l' immediata esecutività del provvedimento.



REGIONE SICILIANA
COMUNE DI CAMPOFELICE DI ROCCELLA
Provincia di Palermo

**PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL
CONSIGLIO COMUNALE**

Prop. N.71 del 20-12-2022	OGGETTO: REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI PUBBLICHE DETENUTE DALL'ENTE. RICOGNIZIONE DELLE SOCIETÀ PARTECIPATE EX ART. 20 DEL D.LGS. 19 AGOSTO 2016 N. 175 AL 31.12.2022.
------------------------------	--

IL RESPONSABILE DEL 1° SETTORE

VISTO CHE ai sensi del predetto T.U.S.P. (cfr. art. 4, c.1) le Pubbliche Amministrazioni, ivi compresi i Comuni, non possono, direttamente o indirettamente, mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali;

ATTESO CHE il Comune, fermo restando quanto sopra indicato, può mantenere partecipazioni in società esclusivamente per lo svolgimento delle attività indicate dall'art. 4, comma 2, del T.U.S.P., comunque nei limiti di cui al comma 1 del medesimo articolo:

- a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;
- b) progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del decreto legislativo n. 50 del 2016;
- c) realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo 180 del decreto legislativo n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'articolo 17, commi 1 e 2;
- d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;
- e) servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 50 del 2016";
- f) ovvero, al solo scopo di ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio, "in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio (...), tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato";

RICHIAMATO il D.Lgs. n. 175/2016 (TUSP), e in particolare l'art. 20 il quale recita:

"1.le amministrazioni pubbliche effettuano annualmente, con proprio provvedimento, un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti di cui al comma 2, un piano di riassetto per

la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione.

2. I piani di razionalizzazione, corredati di un'apposita relazione tecnica, con specifica indicazione di modalità e tempi di attuazione, sono adottati ove, in sede di analisi di cui al comma 1, le amministrazioni pubbliche rilevino:

- a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di cui all'articolo 4;
- b) società che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
- c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
- d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro;
- e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;
- f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
- g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'articolo 4”;

RILEVATO CHE per effetto dell'art. 20 T.U.S.P., entro il 31 Dicembre di ogni anno, il Comune deve provvedere le amministrazioni pubbliche effettuano annualmente, con proprio provvedimento, un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti di cui al comma 2, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione;

TENUTO CONTO CHE ai fini di cui sopra devono essere alienate od oggetto delle misure di cui all'art. 20, commi 1 e 2, T.U.S.P. – ossia di un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione – le partecipazioni per le quali si verifica anche una sola delle seguenti condizioni:

- 1) non hanno ad oggetto attività di produzione di beni e servizi strettamente necessarie per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente, di cui all'art. 4, comma 1, T.U.S.P., anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria e in considerazione della possibilità di gestione diretta od esternalizzata del servizio affidato, nonché della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa, come previsto dall'art. 5, c. 2, del Testo unico;
- 2) non sono riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all'art. 4, c. 2, T.U.S.P.;
- 3) sono riconducibili alle fattispecie previste dall'art. 20, c. 2, T.U.S.P.:
- a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie delle due precedenti categorie;
- b) società che risultano prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
- c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
- d) partecipazioni in società che, nel triennio 2014-2016, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a 500 mila euro;
- e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti, tenuto conto che per le società di cui all'art. 4, c. 7, D.Lgs. n. 175/2016, ai fini della prima applicazione del criterio in esame, si considerano i risultati dei cinque esercizi successivi all'entrata in vigore del Decreto correttivo;
- f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
- g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4, T.U.S.P.;

CONSIDERATO altresì che le disposizioni del predetto Testo unico devono essere applicate avendo riguardo all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica;

TENUTO CONTO CHE è fatta salva la possibilità di mantenere partecipazioni:

- in società che producono servizi economici di interesse generale a rete di cui all'art. 3-bis, D.L. n. 138/2011 e s.m.i., anche fuori dall'ambito territoriale del Comune di Campofelice di Roccella e dato atto che l'affidamento dei servizi in corso alla medesima società sia avvenuto tramite procedure ad evidenza pubblica ovvero che la stessa rispetta i requisiti di cui all'articolo 16 del T.U.S.P.;
- in società che, alla data di entrata in vigore del Decreto correttivo, risultino già costituite e autorizzate alla gestione di case da gioco ai sensi della legislazione vigente;

VALUTATE pertanto le modalità di svolgimento delle attività e dei servizi oggetto delle società partecipate dall'Ente, con particolare riguardo all'efficienza, al contenimento dei costi di gestione ed alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato;

CONSIDERATO CHE

- la ricognizione è adempimento obbligatorio anche nel caso in cui il Comune non possieda alcuna partecipazione, esito che comunque deve essere comunicato ai sensi dell'art. 24, c.1, T.U.S.P.;
- ai sensi del citato art. 24, T.U.S.P., occorre individuare le partecipazioni da alienare, con alienazione che deve avvenire entro un anno dalla conclusione della ricognizione e quindi dall'approvazione della presente delibera;
- le partecipazioni da alienare devono essere individuate perseguendo, al contempo, la migliore efficienza, la più elevata razionalità, la massima riduzione della spesa pubblica e la più adeguata cura degli interessi della comunità e del territorio amministrati;

DATO ATTO CHE

- con Determinazione sindacale n. 25 del 13.11.2015 e con Delibera di Consiglio Comunale n. 49 del 13.11.2015 è stato approvato il Piano di razionalizzazione delle Società partecipate;
- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 57 del 05.10.2017 è stata effettuata la revisione straordinaria delle società partecipate dal Comune di Campofelice di Roccella il quale ha mantenuto le partecipazioni nella Società consortile Gruppo Azione Costiera; Società Ecologia ed Ambiente S.p.A. in Liquidazione; Società consortile a.r.l. SRR Palermo Provincia Est e SO.SVI.MA. S.p.A. stante che le stesse sono costituite per l'esercizio delle funzioni dei servizi istituzionali le cui attività possono essere ricondotte alla produzione di beni e servizi strumentali e di servizi di interesse generale e che quindi la partecipazione a tali società risulta necessaria per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali;
- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 11 del 29.04.2021 e n. 21 del 01.06.2022 è stata operata la razionalizzazione periodica per l'anno 2020 e 2021 confermando la ricognizione effettuata con la citata deliberazione di C.C. n. 57/2017;

VISTE le partecipazioni possedute a tutt'oggi dal Comune di Campofelice di Roccella nelle seguenti società:

Tipologia	Denominazione	% partecipazione
Società consortile	G.A.C. GOLFO DI TERMINI IMERESE	1,04%
Società consortile	SRR PALERMO PROVINCIA EST	3,929%
Società partecipata	ECOLOGIA e AMBIENTE S.p.a. ATO 5 PA in liquidazione	5,103%
Società partecipata	SO.SVI.MA SpA	1,22%

CONSIDERATO CHE:

- SO.SVI.MA. quale Agenzia di Sviluppo Locale Madonita svolge un ruolo attivo di promozione dello sviluppo locale attraverso la diffusa azione di animazione territoriale svolto e ne riconosce, altresì, il ruolo di interlocutore delle imprese presso i soggetti pubblici e privati, nonché il ruolo di promotore di azioni di marketing territoriale; la partecipazione alla compagine sociale di SO.SVI.MA SpA rientra nella fattispecie prevista dall'art. 4, comma 2 lett. a), del D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175 in quanto la società progetta e realizza opere pubbliche sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche;
- ECOLOGIA e AMBIENTE” S.p.a. ATO 5 PA è in fase di liquidazione e che, comunque, la partecipazione alla compagine sociale della stessa costituisce obbligo in conformità ad espressa previsione legislativa per la regolamentazione della gestione del servizio rifiuti;
- SRR PALERMO PROVINCIA EST è la società per la gestione dei rifiuti costituisce obbligo in conformità ad espressa previsione legislativa (L. R. Sicilia n. 9/2010) per la regolamentazione della gestione del servizio rifiuti;
- G.A.C. GOLFO DI TERMINI IMERESE è una Società consortile cooperativa , senza scopo di lucro costituita per il coordinamento e l'attuazione dei patti territoriali e dei contratti d'area per lo sviluppo locale, ai sensi della delibera CIPE 21 marzo 1997” (art. 26 , comma 7). La società rispetta le previsioni dell'art. 4, comma 1, del TUSP, in quanto produce servizi strettamente necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'Ente. Rispetta , altresì, il comma 2 del citato articolo in quanto le attività svolte rientrano in quelle di cui alla lettera d) e cioè autoproduzione di servizi strumentali allo svolgimento delle funzioni dell'ente ed è un gruppo di azione locale . Possiede alcuni dei requisiti di cui all'art. 20, comma 2, del TUSP e precisamente : rientra in una delle categorie del citato art. 4, comma 1 (lett. a), non svolge attività analoghe o similari ad altre società partecipate dall'ente (lett. c) ;

DATO ATTO CHE:

- tutte le società attive e in liquidazione, in cui il Comune di Campofelice di Roccella detiene partecipazioni, rientrano nella fattispecie prevista dall'art. 3 del T.U.S.P.;
- i fini perseguiti dalle società e consorzi sopra elencati non possono essere realizzati tramite gestione diretta da parte del Comune di Campofelice di Roccella a causa di espressa previsione normativa (SRR PALERMO PROVINCIA EST) oppure perché pur perseguendo un interesse generale non costituiscono fini istituzionalmente e direttamente perseguibili dal Comune di Campofelice di Roccella in quanto investono un territorio di interesse sovra comunale (ECOLOGIA e AMBIENTE” S.p.a. ATO 5 PA il liquidazione. SO.SVI.MA SpA G.A.C. GOLFO DI TERMINI IMERESE);

DARE ATTO CHE l'attività istruttoria compiuta in relazione al presente procedimento è completa nonché conforme alle previsioni di legge, statuto e regolamento;

ACCERTATO:

- la regolarità e la correttezza della presente deliberazione, ai sensi e per gli effetti quanto disposto dall'art. 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000 s.m.i.;
- che in merito al presente atto non vi è conflitto di interessi ai sensi dell'art.6 bis L. n. 241/1990 s.m.i. e dell'art. 6 D.P.R. n.62/2013;
- non sono previste ulteriori misure in merito nel vigente P.T.P.C.;

VISTI:

- ñ la L.R. n. 48/91
- ñ il D.L.vo n. 267/2000;
- ñ la L.R. n. 30/2000;
- ñ il vigente Statuto Comunale;
- ñ l'O.R. EE.LL. della Regione Siciliana;

PROPONE

1. **DI APPROVARE**, ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 dell'art. 3 della L.R. 21 Maggio 2019 n. 7 le motivazioni in fatto e in diritto esplicitate in narrativa e costituenti parte integrante e sostanziale del dispositivo;

2. **DI APPROVARE** la ricognizione al 31.12.2022 delle società in cui il Comune di Campofelice di Roccella detiene partecipazioni, dirette o indirette come disposto dall'art. 20, D.Lgs. 19 agosto 2016, n. 175 come da relazione tecnica (ALL. A) e come da schede tecniche analiticamente dettagliate (ALL. B), che formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

3. **DI CONFERMARE** il Piano operativo di razionalizzazione delle società partecipate approvato sensi e per gli effetti dell'art. 20 del Decreto Legislativo 19 agosto 2016, n. 175 Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica, con Determinazione sindacale n. 25 del 13.11.2015 e con Delibera di Consiglio Comunale n. 49 del 13.11.2015, come confermato da ultimo con la delibera di C.C. n. n. 21 del 01.06.2022;

4. **DI PRENDERE ATTO CHE** le partecipazioni detenute dall'Ente al 31 Dicembre 2021 sono le seguenti:

Tipologia	Denominazione	% partecipazione
Società consortile	G.A.C. GOLFO DI TERMINI IMERESE	1,04%
Società consortile	SRR PALERMO PROVINCIA EST	3,929%
Società partecipata	ECOLOGIA e AMBIENTE S.p.a. ATO 5 PA in liquidazione	5,103%
Società partecipata	SO.SVI.MA SpA	1,22%

5. **DI DARE ATTO CHE:**

- la partecipazione alla compagine sociale della SRR PALERMO PROVINCIA EST per la gestione dei rifiuti costituisce obbligo in conformità ad espressa previsione legislativa (L.R. n. 9/2010) per la regolamentazione della gestione del servizio rifiuti;
- la partecipazione alla compagine sociale di SO.SVI.MA SpA, quale Agenzia di Sviluppo Locale Madonita che svolge un ruolo attivo di promozione dello sviluppo locale anche attraverso la corresponsione di contributi e/o finanziamenti, rientra nella fattispecie prevista dall'art. 4, comma 2 lett. a), del D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175 in quanto la società progetta e realizza anche opere pubbliche sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche;
- ECOLOGIA e AMBIENTE S.p.a. ATO 5 PA è in fase di liquidazione e che, comunque, la partecipazione alla compagine sociale della stessa costituisce obbligo in conformità ad espressa previsione legislativa per la regolamentazione della gestione del servizio rifiuti;
- Società consortile G.A.C. GOLFO DI TERMINI IMERESE è una Società consortile cooperativa , senza scopo di lucro costituita per il coordinamento e l'attuazione dei patti territoriali e dei contratti d'area per lo sviluppo locale, ai sensi della delibera CIPE 21 marzo 1997” (art. 26 , comma 7). La società rispetta le previsioni dell'art. 4, comma 1, del TUSP, in quanto produce servizi strettamente necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'Ente;

6. **DI PRENDERE ATTO CHE** della verifica della rispondenza al T.U.S.P. delle partecipazioni detenute dal Comune di Campofelice di Roccella non sussistono casi di obbligo di alienazione ai sensi dell'art. 24 del T.U.S.P. o di adozione delle misure di cui all'art. 20, commi 1 e 2, del medesimo T.U.S.P.;

7. **DI STABILIRE** che l'esito della ricognizione di cui alla presente deliberazione sia comunicato ai sensi dell'art. 17, D.L. n. 90/2014, e s.m.i., con le modalità ex D.M. 25 gennaio 2015 e s.m.i., tenuto conto di quanto indicato dall'art. 21, Decreto correttivo;

8. DI INVIARE copia della presente deliberazione alla competente Sezione regionale di controllo della Corte dei conti, con le modalità indicate dall'art. 24, c. 1 e 3, T.U.S.P. e dall'art. 21, Decreto correttivo;

9. DI PUBBLICARE la presente deliberazione all'Albo Pretorio on-line e sul sito istituzionale del Comune alla voce "Amministrazione trasparente" - sezione "provvedimenti" - sottosezione "provvedimenti organi d'indirizzo politico" voce "deliberazioni di Consiglio Comunale", ai sensi di quanto disposto dagli artt. 23, 26 e 27 del D.Lgs. n. 33 del 14/3/2013 s.m.i.;

10. DI DICHIARARE con separata votazione l'atto immediatamente esecutivo ai sensi dell'art.12, comma 2, L.R. 44/91 s.m.i.

Il responsabile
f.to Dott. Salvatore Comparetto

**PARERI AI SENSI DELL'ART. 49 D.LGS. 267/2000 TESTO UNICO EE.LL.
RECEPITO DALLA L.R. N.30 DEL 23/12/2000.**

Parere del Responsabile del Settore in ordine alla regolarità tecnica

Il Responsabile del Settore interessato esprime parere **Favorevole** in ordine alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione.

Lì, 20-12-2022

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

f.to Dott. Comparetto Salvatore

Parere del Responsabile dell'Area Economico-Finanziaria

Il Responsabile del Settore interessato esprime parere **Favorevole** in ordine alla regolarità contabile della proposta di deliberazione.

Lì, 20-12-2022

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

f.to Dott. Comparetto Salvatore



COMUNE DI
CAMPOFELICE DI ROCCELLA - PA

IL CONSIGLIERE ANZIANO
f.to INGRAO GIUSEPPA

IL PRESIDENTE
f.to GIARDINA GIULIO

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to GAGLIO ANDREA

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'Ufficio,

ATTESTA

che la presente deliberazione, in applicazione della legge regionale 3 dicembre 1991, n. 44 e successive modificazioni;

[] - E' stata affissa all'Albo Pretorio comunale il giorno 06-03-23 per rimanervi per quindici giorni consecutivi (art. 11, comma 1);

Dalla Residenza Municipale, li **22-03-2023**

Il Segretario comunale
f.to Dott. Somma Salvatore

Il sottoscritto Segretario comunale, su conforme attestazione del Responsabile delle pubblicazioni,

ATTESTA

che la presente deliberazione, in applicazione della legge regionale 3 dicembre 1991, n. 44 e successive modificazioni, è stata pubblicata all'albo pretorio on-line per quindici giorni consecutivi dal **06-03-2023** al **21-03-2023** con repertorio n. **496** come previsto dall'art. 11, a seguito degli adempimenti sopra attestati:

E' DIVENUTA ESECUTIVA IL 30-12-22

[] decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione (Art.12, comma 1);

[x] in quanto dichiarata immediatamente esecutiva.

Li, **31-12-22**

Il Segretario comunale

Copia conforme all'originale, in carta libera, per uso amministrativo.

Dalla residenza municipale Campofelice di Roccella, li _____

Il Segretario comunale